

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 dicembre 2018, n. 234  
**“MANDURIAMBIENTE SpA” – Impianto di Trattamento RUI in località la Chianca - Manduria (TA). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/10/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e successivi aggiornamenti per modifica.**

### Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

#### Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

- Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
  - la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
  - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
  - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
  - il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
  - il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
  - il D.M. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".
  - la DGR 36 del 12 gennaio 2018 "Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'articolo 10 comma 3."

**Vista** la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione è stata oggetto di provvedimento di compatibilità ambientale favorevole con provvedimento di VIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 60 del 11/06/2012, autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 59/2013 e successive di aggiornamento per modifica.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato, con nota prot. 110/18/UB/AM del 20/12/2018, acquisita al prot. n. 13547 del 21/12/2018, la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, testualmente così riportata "*...il quantitativo di RUI massimo annuo di conferimento nell'attuale fase di gestione dell'impianto c.d. transitoria (di cui alla DD 59/2013 aggiornata con la successiva DD 218/2018) consistente nella possibilità di ricevere ulteriori 1.100 tonnellate di RUI in ingresso da porre in stoccaggio, per l'avvio a successiva fase di trattamento nel corso dell'anno 2019. Si ribadisce che la modifica non sostanziale proposta è limitata esclusivamente al corrente anno 2018*".

Il Gestore motiva la richiesta con l'esigenza di non interrompere il servizio pubblico mediante l'autorizzazione a ricevere ulteriori 1.100 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati in ingresso con obbligo di relativo avvio a trattamento meccanico-biologico a partire dal 1° gennaio 2019.

L'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), con nota prot. 6660 del 20.12.2018, ha chiesto all'autorità competente di esaminare con urgenza l'istanza formulata al fine di consentire, ove mai non sussistessero i presupposti per l'accoglimento, di procedere alla modifica della disciplina dei flussi dei rifiuti presso altro impianto, solamente fino alla data del 31.12.2018.

In sintesi, il Gestore ha richiesto per le motivazioni sopraindicate l'autorizzazione a ricevere ulteriori 1.100 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati da destinare ad attività di stoccaggio nell'anno 2018 per il successivo trattamento nell'anno di esercizio 2019.

Il Gestore ha dichiarato, inoltre, che

- *L'incremento non produrrebbe alcun effetto ai fini della corretta gestione ambientale della piattaforma in quanto l'area di stoccaggio nella zona di ricezione dei rifiuti urbani indifferenziati è adeguata, in termini di capacità, ad accogliere la quantità da tenere in deposito fino al 31 dicembre 2018*
- *La dotazione impiantistica inerente gli impianti di aerazione garantirebbe comunque il rispetto delle prescrizioni previste in tema di ricambi aria, in quanto a suo tempo dimensionata sull'ampiezza dei locali di deposito preliminare (D15) e calibrata per garantire lo standard anche in caso di picchi, assicurando in tal modo anche l'efficienza del bio-filtro*
- *[...] non vengono introdotte nuove attività di smaltimento/recupero (D o R) non ricomprese nel provvedimento autorizzativo rilasciato;*
- *[...] non vengono introdotti nuovi codici CER in ingresso all'impianto di rifiuti pericolosi o non pericolosi;*
- *[...] non vengono modificati i sistemi di abbattimento in quanto il quadro emissivo della piattaforma risulta pressoché invariato.*

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che la modifica proposta dal Gestore consiste:

- nell'incremento di ulteriori 1.100 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati da destinare ad attività di stoccaggio (D15) per l'anno 2018 con successivo relativo trattamento nell'anno di esercizio 2019.

Atteso che:

- l'attività di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, oggetto di istanza di modifica, non rientra fra le attività IPPC di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi e pertanto, in assenza di soglie, non trova applicazione la definizione *ex lege* di modifica sostanziale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera l-bis del D.lgs. 152/06 e smi per il superamento del valore di soglia;
  - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
  - non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
  - non è prevista una modifica impiantistica ma esclusivamente un incremento del cosiddetto "limite legale" limitatamente all'anno solare 2018 per la quantità istantanea massima di stoccaggio in deposito preliminare (operazione D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e smi) di rifiuti urbani indifferenziati.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale.

Ing. Paolo GAROFOLI

Dott. Gaetano SASSANELLI

#### **Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi**  
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica consistente:
  - nell'incremento di ulteriori 1.100 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati da destinare ad esclusiva attività di stoccaggio (operazione D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi) nell'anno 2018 con obbligo di successivo relativo trattamento nell'anno di esercizio 2019.
2. di imporre il rigoroso rispetto delle prescrizioni di settore indicate al punto E.4.2 "Stoccaggio" del DM 29 gennaio 2007;
3. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre eventuali autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della modifica in oggetto;
4. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
5. che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;
6. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
7. di prescrivere il saldo della tariffa istruttoria pari a 2.000 € ai sensi della DGR 36/2018;
8. di dichiarare, in ragione dei motivi di urgenza sopra rappresentati, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore "**MANDURIAMBIENTE SpA**" con sede legale e di impianto in Manduria (TA) in località La Chianca.

**di trasmettere** il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, al Comune di Manduria (TA) e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale;

**di dare evidenza del presente provvedimento** alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e DAP Taranto, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Comando Provinciale dei VVF, all'AGER.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n. 11 fasciate;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Ing. Paolo GAROFOLI

Dott. Gaetano SASSANELLI

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott. ssa Antonietta RICCIO